

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Mercoledì 16 settembre 2009

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio e C. 2670 Sarubbi.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 2431 e C. 2670).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 luglio scorso la Commissione ha deliberato di costituire un Comitato ristretto per il seguito dell'esame delle proposte di legge in materia di cittadinanza.

Avverte che, nel frattempo, sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge n. 2431 Di Biagio, recante «Modifica dell'articolo 1 e introduzione dell'articolo 18-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza per nascita e di attribuzione della cittadinanza italiana ai soggetti nati in Italia da genitori giunti dalla ex Jugoslavia entro il 21 novembre 1995» e n. 2670 Sarubbi, recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza».

Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia di quelle già all'ordine del giorno della Commissione, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Lascia quindi la parola alla relatrice, deputata Bertolini, per una relazione illustrativa delle proposte di legge da ultimo abbinata, aggiungendo che resta inteso - come convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi - che il Comitato ristretto avvierà i propri lavori quanto prima.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto delle proposte di legge C. 2431 Di Biagio e C. 2670 Sarubbi e Granata evidenziando che esse intervengono, analogamente a quasi tutte le altre proposte di legge all'esame della Commissione, sulla disciplina della cittadinanza modificando espressamente la legge n. 91 del 1992, che attualmente regola la materia.

Ritiene opportuno, in questa sede, richiamare soltanto taluni profili delle proposte in questione, rinviando al Comitato ristretto un'analisi più dettagliata delle singole previsioni. Ricorda, inoltre, che sulla materia è intervenuta la legge n. 94 del 2009 recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» che - all'articolo 1, commi 11 e 12 - ha apportato talune modifiche alla legge n. 91 del 1992, a partire dall'articolo 5 in merito all'acquisto della cittadinanza per matrimonio.

Ricorda quindi che la proposta di legge C. 2431 Di Biagio interviene in materia di cittadinanza con talune disposizioni che riguardano, rispettivamente, l'ampliamento della applicabilità del principio dello *ius soli* e la disciplina applicabile ai figli di genitori provenienti dalla ex Jugoslavia. La proposta di legge C. 2670 Sarubbi e Granata, a sua volta, interviene su numerosi e puntuali aspetti della vigente disciplina, con un'articolazione in gran parte analoga a quella della proposta di legge dei deputati Bressa ed altri (C. 457).

Rileva che le proposte di legge in esame disciplinano, quindi, l'acquisto della cittadinanza per nascita, ampliando il novero dei casi in cui questa è attribuita in base al criterio dello *ius soli*. La proposta di legge C. 2670 prevede, in particolare, una dichiarazione obbligatoria di volontà di un genitore contestuale alla registrazione anagrafica del nuovo nato, purché lo stesso sia legalmente ed

ininterrottamente soggiornante in Italia da almeno cinque anni ed «attualmente» residente; la proposta di legge C. 2431 stabilisce che entro un anno dalla maggiore età il soggetto, se in possesso di un'altra cittadinanza, possa rinunciare alla cittadinanza italiana che ha acquisito essendo nato in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno è residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni.

Fa presente che la proposta di legge C. 2670 consente altresì l'acquisto della cittadinanza al minore figlio di genitori stranieri che abbia «completato» corsi di istruzione presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione o percorsi di formazione professionale; interviene inoltre sull'acquisto della cittadinanza per matrimonio, prevedendo modifiche della disciplina vigente e precisando, tra l'altro, che i termini di residenza necessari per l'acquisto della cittadinanza dopo il matrimonio non sono vincolanti in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Evidenzia che la proposta di legge C. 2670, analogamente alla proposta C. 457 Bressa, introduce poi un nuovo articolo 5-bis alla legge n. 91 del 1992 prevedendo l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero che da almeno cinque anni «soggiorna» legalmente nel territorio della Repubblica senza interruzioni e attualmente vi risiede e che è in possesso di un reddito sufficiente, previa verifica - ripetibile in caso di inidoneità - della conoscenza della lingua italiana e della vita civile dell'Italia e della Costituzione italiana. Ricorda, in proposito, che la proposta di legge C. 457 Bressa richiede, a tal fine, il requisito della «residenza» da almeno cinque anni e la verifica della conoscenza della lingua italiana.

Rileva, infine, che la proposta di legge C. 2670 interviene altresì sui motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza, sul decreto di attribuzione della stessa, sulla procedura di reiezione delle istanze, sulla concessione della cittadinanza e sul giuramento correlato nonché in merito a taluni casi particolari di riacquisto o acquisto della cittadinanza, materia su cui intervengono anche le proposte di legge Fedi C. 718 e Ricardo Antonio Merlo C. 995.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.